



**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2000 n. 11**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/03/2000 n. 04**

**Modifiche al Capo VI bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41.**

Bollettino Ufficiale Regionale N. 04 del 2000 Parte\_Prima

**PARTE PRIMA**

**AVVISI**

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75*

**LEGGE REGIONALE 24 Febbraio 2000 n. 11**

**Modifiche al Capo VI bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41.**

**pag. 76**

**LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2000 n. 11**

Modifiche al Capo VI bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il Visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifica all'articolo 71 ter)**

1. All'articolo 71 ter della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) la definizione sentite le Province dell'ampiezza minima dei corridoi, in relazione alla tensione della linea elettrica, per l'inserimento degli elettrodotti di cui al comma 1 dell'articolo 71 duodecies;"

**Articolo 2**

**(Modifica all'articolo 71 undecies)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 undecies della l.r. 18/1999 come integrata dalla l.r. 41/1999 è inserito il seguente:

"1 bis. Il piano di organizzazione disciplina anche la distanza degli impianti di cui all'articolo 71 septies, comma 2, da civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze. Tale distanza non può comunque essere inferiore a 50 metri dal centro dell'antenna limitatamente al cono di emissione dell'impianto, inteso come spazio in cui l'attenuazione di antenna nelle due direzioni orizzontale e verticale sia inferiore a tre decibel".

**Articolo 3**

**(Modifica all'articolo 71 duodecies)**

1. Al comma 1 dell'articolo 71 duodecies della l.r. 18/1999 come integrata dalla l.r. 41/1999, dopo la parola "tutela dell'ambiente" è inserita la seguente proposizione:

"e del paesaggio assicurando il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricevitore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere".

2. Al termine del comma 3 dell'articolo 71 duodecies della l.r. 18/1999 come integrata dalla l.r. 41/1999 sono aggiunte le seguenti parole:

"nel rispetto del valore limite di cui al comma 1 anche nelle more dell'approvazione del Piano provinciale".

**Articolo 4**

**(Modifica all'articolo 114)**

1. Al comma 11 quater dell'articolo 114 della l.r. 18/1999 come integrata dalla l.r. 41/1999 è aggiunta, in fine, la seguente proposizione:

"Nelle more della predisposizione del piano non possono essere installati impianti che non rispettino quanto previsto dall'articolo 71 undecies, comma 2".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 febbraio 2000

MORI

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2000

\_\_\_Num:0011

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:04

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2000